



Testo unico della giustizia tributaria

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	193	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria	
Norma di delega:	Articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111	
Numero di articoli:	131	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	5 settembre 2024	5 settembre 2024
annuncio:	11 settembre 2024	10 settembre 2024
assegnazione:	10 settembre 2024	10 settembre 2024
termine per l'espressione del parere:	10 ottobre 2024	10 ottobre 2024
Commissione competente :	Senato - 2ª Giustizia, Senato - 6ª Finanze e tesoro	II Giustizia, VI Finanze
Rilievi di altre Commissioni :	Senato - 5ª Programmazione economica, bilancio	V Bilancio

Lo schema di decreto legislativo **A.G. 193** è volto all'adozione di un **testo unico della giustizia tributaria**, in attuazione di un'apposita delega per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici, conferita nell'ambito della più ampia delega per la riforma fiscale, di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111.

La norma di delega

Lo schema di decreto legislativo all'esame delle Camere è stato elaborato sulla base dei **principi e criteri direttivi contenuti al comma 1 dell'articolo 21** della citata legge n. 111/2023. Nello specifico, tale disposizione prevede i seguenti principi e criteri direttivi:

[Principi e criteri direttivi](#)

- puntuale **individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei**, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore (lett. a);
- **coordinamento**, sotto il profilo formale e sostanziale, **delle norme vigenti**, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge 111/2023 (ovvero quelli adottati per la revisione del sistema tributario) (lett. b);
- **abrogazione espressa** delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali (lett. c).

Ai fini del coordinamento normativo richiesto dal secondo dei principi e criteri direttivi sopra enunciati, il testo unico di cui allo schema in commento tiene conto delle disposizioni di cui al **decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante "Disposizioni in materia di contenzioso tributario"**.

[Coordinamento con il d.lgs. 220/2023](#)

Sono state altresì considerate le osservazioni pervenute nel corso della fase di consultazione pubblica.

Si ricorda, a tale proposito, che dal 13 marzo al 13 maggio 2024 sul sito dell'Agenzia delle entrate sono stati posti in consultazione pubblica nove testi unici, tra cui il testo unico in esame, al fine di acquisire osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da parte dei soggetti interessati, da valutare per un eventuale recepimento nelle versioni definitive delle raccolte normative.

Quanto alla procedura per l'adozione dei decreti, l'articolo 21, comma 1, richiama la procedura prevista dall'articolo 1 della legge n. 111 del 2023 per i decreti di revisione del sistema tributario. **La proposta spetta pertanto al Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie**, di concerto con i Ministri competenti per materia.

[Procedura per l'adozione dei decreti](#)

Lo schema viene quindi trasmesso alle Camere per acquisire, entro 30 giorni, il **parere delle Commissioni parlamentari competenti** per materia e per gli aspetti finanziari.

Qualora lo schema di decreto sia suscettibile di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, la trasmissione alle Camere avrà luogo dopo l'acquisizione dell'**intesa in sede di Conferenza unificata**. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Camera di appartenenza di prorogare di 20 giorni il termine per l'espressione del parere ove necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro 10 giorni dalla data della nuova trasmissione. Anche in questo caso, decorso il termine i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Per effetto del meccanismo c.d. dello scorrimento, il termine per l'esercizio della delega è prorogato di novanta giorni quando i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadono nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega o successivamente.

Al riguardo si segnala che la procedura di cui al citato art. 1 non prevede la trasmissione dei testi unici al Consiglio di Stato per l'espressione del relativo parere. Il Governo nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto in esame sul punto afferma espressamente che "la scelta del legislatore delegante del 2'23 è stata, quindi, nel senso di introdurre una chiara deroga all'assetto regolatorio ordinariamente deglinato dalla disciplina di carattere generale [...] prevedendo in via espressa che l'asozione dei testi unici dovesse avvenire secondo una procedura speciale (quella di cui all'articolo 1) che non prescrive la preventiva acquisizione dell'avviso del Consiglio di Stato".

Lo schema di decreto è stato trasmesso dal Governo con lettera del 5 settembre 2024, di cui è stato dato annuncio in Aula il 10 settembre; **le Commissioni dovranno pertanto esprimere il proprio parere entro il 10 ottobre 2024.**

Termine per il parere delle Commissioni

Il **termine per l'esercizio della delega** è stato peraltro recentemente differito dalla [legge 8 agosto 2024, n. 122](#), che ha modificato il termine originario per l'adozione dei decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario (fissato dall'art. 21, comma 1, della legge n. 111/2023, in 12 mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, ovvero al 29 agosto 2024) differendolo al **31 dicembre 2025**.

Termine per l'esercizio della delega

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo si compone di **2 parti**:

- la **parte I** riguarda l'**ordinamento della giurisdizione tributaria**;
- la **parte II** riguarda le disposizioni sul **processo tributario**.
- la **parte III** contiene le **disposizioni finali**

Come riportato nella relazione illustrativa, la proposta di testo unico ha **carattere compilativo** ed ha come obiettivo generale la ricognizione della normativa vigente in materia, attraverso la raccolta delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina organica che contempra in un unico *corpus* normativo l'ordinamento della giurisdizione tributaria e le disposizioni sul processo tributario.

La **parte I**, concernente, come detto, l'ordinamento della giurisdizione tributaria, è composta dal solo **titolo I**, relativo agli **organi della giurisdizione tributaria**.

Esso **riproduce** essenzialmente il **titolo I del decreto legislativo n. 545 del 1992** ("*Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione*") che disciplina l'organizzazione della magistratura tributaria e del relativo personale amministrativo, ad eccezione di alcune norme già in precedenza abrogate e dell'intero Capo VI, recante disposizioni transitorie e finali non più attuali.

All'interno del titolo I è stato inserito l'articolo 4 della legge n. 183/2011 (legge di bilancio 2012), istitutivo del ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie (ora corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado), il cui contenuto è stato aggiornato.

Vi sono inoltre confluite alcune norme della legge n. 130/2022, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario, segnatamente quelle dell'art. 3, relative alla definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione, e quelle dell'art. 8, riguardanti la cessazione dall'incarico di giudice tributario.

Organi della giurisdizione tributaria

Il titolo I dello schema di decreto risulta quindi ripartito in **5 capi**:

- il capo I, riguardante gli **organi della giurisdizione tributaria**, recante norme su composizione, concorso per l'accesso al ruolo della magistratura tributaria, nomina e tirocinio, formazione;
- il capo II, riguardante i **componenti delle corti di giustizia di primo e secondo grado**, recante norme su requisiti generali, incompatibilità, decadenza, giuramento, assegnazioni e trasferimenti, trattamento economico, sanzioni disciplinari;
- il capo III, riguardante il **Consiglio di presidenza della giustizia tributaria**, recante norme su composizione, attribuzioni, ineleggibilità, elezione, convocazione, ufficio del massimario;
- il capo IV, riguardante gli **uffici di segreteria**, relativi sia alle corti di primo e secondo grado che al Consiglio di presidenza, con norme su trattamento economico e amministrazione;
- il capo V, riguardante la **sezione civile presso la Corte di cassazione**, incaricata di trattare esclusivamente le controversie in materia tributaria.

Il titolo I contiene inoltre in allegato le **4 tabelle** seguenti:

- Tabella A, relativa agli **organi di giurisdizione in materia tributaria**, recante l'elenco revisionato delle sezioni delle corti di giustizia tributaria di I e II grado, suddivise per regioni e province, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 aprile 2008;
- Tabella B, relativa all'**organico dei componenti delle corti di giustizia tributaria**, recante l'elenco revisionato dei componenti delle corti per ciascuna regione e provincia, di cui al citato decreto 11 aprile 2008;
- Tabella C, relativa al **punteggio dei servizi prestati nelle corti di giustizia tributaria** di I e II grado nonché nelle commissioni tributarie di I e II grado di Trento e Bolzano e nella commissione tributaria centrale, per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, di cui alla tabella F della legge 130/2022;
- Tabella D, relativa agli **importi degli stipendi** rivalutati con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2024, di cui alla tabella F-bis della legge 130/2022.

La **parte II**, concernente le **disposizioni sul processo tributario**, consta invece di **3 titoli**.

Disposizioni sul
processo
tributario

Il **titolo I** ripropone integralmente il titolo I del decreto legislativo n. 546 del 1992, che reca le **disposizioni generali** sul processo tributario, al netto delle norme già abrogate in precedenza e delle modifiche apportate dall'art. 1 del d.lgs. 220/2023 (v. *supra* in "la norma di delega"), quali quella sulle comunicazioni, notificazioni e depositi telematici e quella sugli atti processuali, nonché di una disposizione sulla rappresentanza e assistenza dei contribuenti davanti alle corti di giustizia tributaria contenuta nel d.P.R. 600/1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Tra le modifiche apportate, si segnala, in particolare, la sostituzione dei riferimenti al solo "collegio" contenuti nel decreto legislativo n. 546 del 1992 con l'espressione "giudice in composizione monocratica o collegiale", in conseguenza dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla citata legge 130/2022, che prevedono l'istituzione del giudice tributario monocratico.

Dal punto di vista contenutistico, il titolo I regola gli ambiti della giurisdizione tributaria, dettando norme sulla competenza, sui poteri delle corti di I e II grado, sulle parti e la loro rappresentanza in giudizio, nonché sulle spese del giudizio, sugli atti e sulle comunicazioni e notificazioni.

Analogamente, il **titolo II** riproduce il titolo II del decreto legislativo n. 546 del 1992, contenente le disposizioni relative al **processo tributario**, al netto delle norme già abrogate in precedenza e delle modifiche apportate dall'art. 1 del d.lgs. 220/2023 (v. *supra* in "la norma di delega"), quali quelle sul deposito degli atti nel fascicolo telematico e sulla pubblicazione e comunicazione della sentenza. Sono state raccolte inoltre alcune norme rilevanti in materia, tra cui quelle relative alle eccezioni di nullità degli avvisi di accertamento e rettifica di cui all'articolo 61 del citato d.P.R. 600/1973 e quelle concernenti l'esecuzione delle sanzioni nonché l'iscrizione di ipoteca giudiziale e l'applicazione di sequestro conservativo a favore dell'ente impositore di cui agli artt. 19 e 22 del d.lgs. 472/1997 (recante disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie).

Tra le modifiche apportate, si segnala, in particolare, l'espunzione dei riferimenti al passaggio in giudicato della sentenza nei giudizi di ottemperanza, coerentemente con il principio di immediata esecutività delle sentenze tributarie.

Il titolo II è suddiviso in **4 capi**:

- il capo I, in cui viene disciplinato il **procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado**;
- il capo II, in cui sono regolamentati i **procedimenti cautelare e conciliativo**;
- il capo III, relativo alle **impugnazioni**;
- il capo IV, che concerne l'**esecuzione delle sentenze delle corti di giustizia tributaria**.

La **parte III** contiene, infine, le **disposizioni finali**, con la puntuale indicazione, come richiesto da uno specifico criterio di delega (v. *supra* in "la norma di delega"), delle **disposizioni abrogate** in quanto il loro contenuto è stato interamente trasposto nel testo unico o risultano con esso incompatibili.

Disposizioni
finali

Infine, l'articolo 131 prevede che le disposizioni del testo unico si applichino a decorrere dal **1° gennaio 2026**.

Per approfondimenti sulla riforma della giustizia tributaria recata dalla legge n. 130 del 2022 si rinvia al tema "[Riforma della giustizia tributaria](#)" pubblicato sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Relazioni e pareri allegati

In virtù del richiamo effettuato dall'articolo 21, comma 1, all'articolo 1 della legge 111/2023, anche gli schemi di decreti legislativi per l'adozione di testi unici devono essere corredati di:

- **relazione tecnica**, redatta ai sensi dell'[articolo 17](#), commi 2 e 3, della legge n. 196/2009, che indica altresì gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente;
- relazione sull'**analisi dell'impatto della regolamentazione**.

Il Governo ha adempiuto a tali obblighi al momento della trasmissione alla Camere dello schema di decreto, avvenuto in data 5 settembre 2024.

Sugli schemi di decreto di riordino del sistema tributario è altresì previsto che debba essere raggiunta l'**intesa** di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 281/1997 **in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali**, ove siano suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali. L'intesa, per la cui acquisizione era fissato un termine di 30 giorni dalla trasmissione dello schema, decorsi i quali il Governo avrebbe comunque potuto procedere, è stata raggiunta nella seduta straordinaria del **31 luglio 2024**.

L'intesa è stata trasmessa dal Governo alle Camere unitamente alle relazioni sopra richiamate.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Come sottolineato nell'analisi di impatto della regolamentazione, lo schema di decreto ha, quale obiettivo generale, la ricognizione della normativa vigente in materia, attraverso la raccolta delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina organica che contempri in unico corpus normativo l'ordinamento della giurisdizione tributaria e le disposizioni sul processo tributario.

Il testo unico ha natura meramente compilativa.

Senato: Dossier n. 343

Camera: n. 193

17 settembre 2024

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	✕ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	✕ CD_giustizia
	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	✕ CD_finanze

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
gi0060